II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 7 febbraio 1990**

**che modifica la decisione 89/469/CEE recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito**

(90/59/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che in tutto il territorio del Regno Unito sono insorti numerosi focolai di encefalopatia spongiforme bovina;

considerando che la decisione 89/469/CEE della Commissione [3] stabilisce misure intese a prevenire la diffusione di questa malattia in altri Stati membri;

considerando che, alla luce del progresso delle conoscenze sull'epidemiologia della malattia e della distribuzione dei focolai, appare necessario modificare tali misure;

considerando che si può ritenere che esista un rischio significativo per tutti i bovini, tranne per quelli da macello di età inferiore a sei mesi, poiché si stima poco probabile che questi ultimi possano trasmettere l'infezione, a meno che siano nati da madri infette;

considerando tuttavia che i bovini nati fuori del Regno Unito e ivi introdotti dopo il 18 luglio 1988 non sono stati esposti all'agente patogeno della malattia tramite mangimi infetti; che tali animali possono quindi essere esportati in altri Stati membri;

considerando che è necessario concedere agli Stati membri il tempo di adottare le misure necessarie;

considerando che le misure previste dalla presente decisione non sono conformi al parere del comitato veterinario permanente; che la Commissione, in conformità all'articolo 13 della direttiva 64/432/CEE, ha pertanto proposto in data 22 gennaio 1990 le presenti misure al Consiglio, il quale avrebbe dovuto deliberare in proposito nel termine di 15 giorni;

considerando che il Consiglio non ha deliberato entro il termine previsto; che il Consiglio non si è pronunciato a maggioranza semplice contro le misure proposte entro lo stesso termine; che queste misure devono essere adottate dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 89/469/CEE è modificata come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguetne testo:

« *Articolo 1*

1. Il Regno Unito non spedisce negli altri Stati membri:

— animali vivi della specie bovina esclusi quelli di età inferiore a sei mesi e recanti und marchio speciale,

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
[2] GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.
[3] GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 51.

— animali vivi della specie bovina nati da femmine nelle quali si sospetti o sia stata ufficialmente accertata la presenza dell'encefalopatia spongiforme bovina.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano tuttavia ai bovini nati fuori dal Regno Unito e introdotti successivamente in tale Stato membro dopo il 18 luglio 1988. »

2. All'articolo 2, infine, dopo i termini « encefalopatia spongiforme bovina » sono agginti i seguenti termini :

« modificata dalla decisione 90/59/CEE (*).

(*) GU n. L 41 del 15.2.1990, pag. 23. »

3. È inserito il seguente articolo 2 bis :

« *Articolo 2 bis*

Gli Stati membri che importano dal Regno Unito animali vivi della specie bovina di età inferiore a sei mesi e recanti un marchio speciale adottano le misure idonee a garantire la loro macellazione prima che essi raggiungano l'età di sei mesi. »

*Articolo 2*

Non oltre il 1° marzo 1990 gli Stati membri modificano le misure relative agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*